

BICICLETTE_PARTI - Reg.to (CE) n. 71/1997 del 10-1-1997 - CN: Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 71/1997 del 10 gennaio 1997

che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal Reg.to (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del Reg.to (CE) n. 703/96

mantenuto dal Reg.to (CE) n. 171/2008

Art. 1

A norma del presente regolamento, per «parti essenziali di biciclette» si intendono:

- telai di biciclette verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciati a smalto attualmente classificabili nel codice ex NC 8714 9110,
- forcelle frontali di biciclette verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 9130, - deragiatori (codice NC 8714 9950), - pedaliere (codice NC 8714 96 30) e - ruota libera - ruote dentate (codice NC 8714 9390) presentati insieme in complessi o no, - altri freni (codice NC 8714 9430) e - leve dei freni (codice NC 8714 9490) presentati insieme in complessi o no,
- ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni, attualmente classificabili nel codice NC ex 8714 9990, e
- manubri attualmente classificabili nel codice NC 8714 9910, presentati o no con braccia, freno e/o leva del cambio.

Art. 2

1. L'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal Regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni di biciclette di cui al codice NC 8712 00 e originarie della Repubblica popolare cinese è estesa alle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Le parti essenziali di biciclette che sono spedite dalla Repubblica popolare cinese sono considerate originarie di tale paese, salvo presentazione di un certificato di origine, emesso in base alle disposizioni sull'origine in vigore nella Comunità, attestante che le parti in questione sono originarie di un altro paese terzo. Qualora le parti essenziali di biciclette siano spedite da un altro paese terzo, le autorità doganali, in caso di seri dubbi sull'origine dei prodotti, possono chiedere la presentazione di un certificato di origine emesso in base alle disposizioni sull'origine in vigore nella Comunità che attesti che le parti in questione sono originarie di un paese terzo diverso dalla Repubblica popolare cinese.

3. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e registrate a norma dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 703/96 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 384/96.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Art. 3

1. La Commissione, sentito il comitato consultivo, adotta con regolamento le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping imposto dal Regolamento (CEE) n. 2474/93 dall'applicazione del dazio esteso dall'articolo 2. 2. Il regolamento della Commissione deve tra l'altro prevedere:

- l'autorizzazione dell'esenzione e il controllo delle importazioni di parti essenziali di biciclette utilizzate dalle società le cui operazioni di assemblaggio non costituiscono una forma di elusione,
- l'autorizzazione dell'esenzione e il controllo di importazioni di parti essenziali di biciclette, in particolare quando sono realizzate da intermediari o con riguardo al loro uso in piccole quantità da parte di operatori di ridotte dimensioni.
- norme relative al funzionamento di tali esenzioni in base alle disposizioni doganali pertinenti e
- scambi di informazioni tra le autorità doganali e la Commissione sul funzionamento del sistema di esenzioni.

3. Il regolamento della Commissione deve inoltre prevedere:

a) l'esecuzione di un esame per verificare se sono soddisfatte le condizioni di non elusione, in particolare per le domande relative a:

- operazioni di assemblaggio realizzate da parti che si sono manifestate nel corso dell'inchiesta, ma dopo il termine fissato nell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 703/96,
- operazioni avviate utilizzando parti essenziali per la produzione o l'assemblaggio di biciclette unicamente dopo il periodo dell'inchiesta che si è concluso il 31 marzo 1996,
- operazioni di assemblaggio per le quali è stata accettata l'esistenza di pratiche di elusione nel corso dell'inchiesta,
- operazioni di assemblaggio realizzate da altre parti che non si sono manifestate nel corso dell'inchiesta e nelle quali sono state utilizzate parti essenziali per la produzione o l'assemblaggio di biciclette, e

b) le necessarie disposizioni procedurali relative all'esame e in particolare le condizioni per l'accettazione delle domande di esame che saranno presentate in futuro.

A tal fine, quando parti essenziali di biciclette sono dichiarate per l'immissione in libera pratica da una impresa di assemblaggio nei confronti della quale è in corso l'esame della Commissione, il regolamento della Commissione deve inoltre stabilire che:

- il pagamento dell'obbligazione doganale per il dazio antidumping esteso o da riscuotere a norma dell'articolo 2 è sospeso in attesa dell'esito dell'esame della Commissione,
- se in seguito all'esame è accertato che l'impresa non elude il dazio, l'obbligazione doganale sorta a norma dell'articolo 2 si estingue e
- negli altri casi, la sospensione del pagamento dell'obbligazione doganale è revocata. Il regolamento della Commissione può anche stabilire che le autorità doganali possono chiedere la costituzione di una garanzia, qualora lo ritengano necessario al fine di garantire il pagamento dell'obbligazione doganale, in caso di revoca della sospensione.

4. In seguito all'esame a norma del paragrafo 3, la Commissione può decidere, ove giustificato e sentito il comitato consultivo, di autorizzare l'esenzione dell'impresa in questione dell'estensione delle misure di cui all'articolo 2.

5. Le autorizzazioni di esenzione concesse a norma del regolamento della Commissione hanno effetto retroattivo dalla data di apertura della presente inchiesta relativa all'elusione, a condizione che la parte interessata si sia manifestata nel corso dell'inchiesta. Negli altri casi le autorizzazioni hanno effetto retroattivo dalla data di presentazione della domanda.

6. Il regolamento della Commissione prevede inoltre la revoca delle autorizzazioni di esenzione, ove giustificato e sentito il comitato consultivo.

Art. 4

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione, decisa a norma dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 703/96 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 384/96, delle importazioni di telai, forcelle, cerchi e mozzi di biciclette classificati rispettivamente nei codici NC 8714 9110, 8714 9130, 8714 9210 e 8714 9310.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 19 gennaio 1997.